



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 460 del 31/05/2023

Oggetto: RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LE FINALITA' PROPRIE DEL S.S.R. AI SENSI DELLA D.G.R. n. 21-6702 del 4/04/2023. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2028.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

"PREMESSO CHE"

- la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali concorrono alla realizzazione di comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;
- che vi sono numerose forme di collaborazione attive tra la Regione e le Aziende Sanitarie nell'ambito delle tematiche relative allo studio, approfondimento, ricerca e organizzazione sanitaria ed alle attività ad essa collegate;
- che tali collaborazioni hanno contribuito ad elevare le specifiche competenze professionali con ricadute positive nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati;
- che è interesse comune perseguire i rapporti in atto e sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazioni ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti di iniziative comuni.

DATO ATTO CHE l'art. 16 della Legge regionale n. 16 del 29/7/2016 prevede che la Regione, per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, possa avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali senza ulteriori oneri a carico della Regione e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi-quadro tra la Regione e le ASR medesime; il medesimo articolo stabilisce inoltre che nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale;

CONSIDERATO:

- che con D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017, in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016, è stato approvato l'accordo-quadro – allegato alla D.G.R. citata sotto la lettera A) – per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, demandando al Direttore Regionale Sanità la stipulazione dell'accordo con i Direttori Regionali delle singole ASR, con decorrenza dall'1/1/2018 e scadenza al 31/12/2022;



- che con deliberazione D.G. n. 948 del 22/12/2017 si è provveduto a recepire l'accordo sopra citato;

VISTA la nota prot. n. 21714 del 17/04/2023 (acquisita al protocollo aziendale al n. 25595/13) con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso la D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, di rinnovo in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dal 1/1/2023 al 31/12/2028 dell'accordo-quadro – allegato alla D.G.R. citata sotto la lettera A) – di cui alla D.G.R. 07/12/2017 n. 39-6099 per la collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016 tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale;

VISTE ALTRESI':

- la nota prot. n. 26935 in data 24/04/2023 con la quale questa Azienda ha trasmesso tale accordo debitamente sottoscritto dal Direttore Generale;
- la nota acquisita al protocollo aziendale al n. 34449 del 29/05/2023 con la quale la Regione Piemonte ha restituito l'accordo-quadro debitamente sottoscritto dal Direttore Regionale;
- la nota acquisita al protocollo aziendale al n. 34925 del 31/05/2023 con la quale la Regione Piemonte ha invitato le aziende sanitarie ad allineare gli atti deliberativi di recepimento dell'accordo in oggetto al fine di garantire il rinnovo sino al 31/12/2028.

RITENUTO di dover pertanto procedere alla formalizzazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo-quadro allegato alla D.G.R. in oggetto, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;"

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di formalizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'avvenuta sottoscrizione del rinnovo in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del S.S.R. ai sensi delle D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 e n. 21-6702 del 04/04/2023, avente validità a decorrere dal 1/1/2023 al 31/12/2028, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).
- 2) Di dare atto che l'accordo-quadro di cui al punto 1) regolamenta la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, mediante l'utilizzo, da parte della Regione Piemonte, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda,



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per l'Azienda Sanitaria.

- 3) Di precisare che dall'assunzione del presente atto non derivano oneri di spesa per l'Azienda.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al competente settore regionale della Direzione Sanità e Welfare.

**ACCORDO QUADRO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE
PIEMONTE E LA A.S.L. VCO PER FINALITA' PROPRIE DEL S.S.R.**

Premesso

- che la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;
- che sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;
- che queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;
- che è interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016 all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**);
- che con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 16 del 29/07/2016, è stato approvato l'Accordo-quadro per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'utilizzo, da parte della Regione, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare, mediante convenzioni attuative, specifici incarichi regionali;
- che l'art. 5 dell'Accordo-quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 prevede che: "Il presente accordo-quadro ha la durata di anni cinque, dal 01/01/2018 al 31/12/2022, ed è rinnovabile previa manifestazione expressa delle parti [...]"
- che, allo stato attuale, risultano invariati i presupposti per la Regione di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende sanitarie e si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo dell'accordo, senza soluzione di continuità, ai sensi del citato articolo 5 dell'Accordo-quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore *pro tempore*, Dott. Mario MINOLA, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

La A.S.L. VCO, nella persona del Direttore Generale *pro tempore*, Dott.ssa Chiara SERPIERI, ai fini del presente accordo domiciliati presso la sede dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Scopo

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, la Regione Piemonte e l'Azienda sanitaria riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di studi, approfondimenti e ricerche nonché supporto tecnico scientifico e specialistico sulle tematiche dell'organizzazione sanitaria all'attività regionale.

Articolo 2

Oggetto

Con il presente accordo-quadro, in funzione della competenza regolatoria della Regione, per le esigenze della Direzione regionale Sanità, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per le Aziende sanitarie.

Articolo 3

Convenzioni attuative

Le collaborazioni professionali in esecuzione del presente accordo quadro saranno di volta in volta attivate previa stipulazione di specifiche convenzioni, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 90 del 2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, da sottoscriversi da parte del Direttore regionale alla "Sanità" *pro tempore*, Dott. Mario MINOLA, dal Direttore generale *pro tempore* dell'Azienda, Dott.ssa Chiara SERPIERI, e dai soggetti direttamente interessati. In ogni caso ciascuna convenzione attuativa dovrà regolare i termini e le modalità degli impegni assunti dai sottoscrittori. In particolare esse dovranno:

- richiamare il presente accordo, esplicitando che la convenzione è stipulata in applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016;
- specificare l'oggetto della collaborazione o la tipologia del supporto tecnico scientifico e specialistico;
- precisare la qualifica professionale del/i collaboratore/i interessato/i;
- predefinire la durata, il monte ore settimanale/mensile e le altre modalità di erogazione della prestazione.

Dovrà altresì essere previsto che:

- a) nessun onere potrà essere posto a carico della Regione;
- b) per quanto di rispettiva competenza la Regione e l'Azienda provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro;
- e) gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale. La Regione, in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale, potrà tener conto di tali spese;
- f) la Regione può abilitare il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione;

g) la Regione dovrà garantire che, i dati particolari e le informazioni ai quali il collaboratore avrà accesso nel corso delle attività svolte, saranno trattati, conservati ed archiviati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation) e nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come novellato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101;

h) nell'espletamento della collaborazione i dipendenti delle Aziende Sanitarie Regionali sono inseriti, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolgono le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali;

Articolo 4 **Proprietà intellettuale dei risultati**

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salvo diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca.

Articolo 5 **Durata**

Il presente accordo-quadro ha la durata di anni cinque, senza soluzione di continuità, e può essere rinnovato dalle parti salvo l'eventuale recesso anticipato. Articolo 6 Registrazione Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

Articolo 6 **Registrazione**

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

Torino, lì
Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
Dott. Mario MINOLA

IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. VCO
Dott.ssa Chiara SERPIERI

Firmato digitalmente da:
Chiara Serpieri
Data: 21/04/2023 11:20:22